COMUNE DI LABICO

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZI PER L'INFANZIA

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (*Oggetto*)

Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento, gestione, autorizzazione delle strutture adibite ad asili nido, asili nido aziendali, poli per l'infanzia, educazione sperimentale all'aperto e spazio gioco, ai sensi della L.R. n. 7 del 5 agosto 2020 recante: *"Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia".*

Art. 2 *(Finalità del regolamento comunale*)

Finalità dell'attività regolatoria è: a) garantire adeguati standards di qualità delle strutture in termini di sicurezza e igiene e dei servizi rivolti ai bambini e alle bambine; b) favorire un equilibrato sviluppo psicofisico ed una adeguata crescita educativa, sia in un contesto didattico, sia attraverso la relazione con e l'interscambio con i coetanei attraverso le attività ludiche; c) rafforzare la rete sociale di prevenzione e assistenza ai bambini ed alle bambine con bisogni educativi speciali nei percorsi educativi, permettendo il tempestivo inserimento nella rete dei servizi sociali ove necessario;

Art. 3 (*Ubicazione dei servizi educativi*)

Qualora l'edificio non sia interamente destinato a servizio educativo, deve essere assicurata l'autonomia funzionale del servizio educativo.
Il Comune, qualora fosse necessario individuerà, in relazione alle caratteristiche dell'edificio, i casi in cui alcuni spazi di quest'ultimo possono essere condivisi fra il servizio educativo e altri servizi ubicati nel medesimo edificio.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai nidi domestici.

Art. 4 (*Titoli di studio del personale educativo*)

Ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), per l'accesso ai posti di educatore nei servizi per l'infanzia, continuano ad avere validità i seguenti diplomiconseguiti entro il 31/05/2017:

a) maestra d'asilo;
b) vigilatore d'infanzia;
c) puericultore;

d) assistente d'infanzia;
e) abilitazione magistrale;
f) maturità professionale di assistente di comunità infantile;
g) maturità tecnica femminile;
h) laurea in scienze della formazione primaria a ciclo unico quinquennale;
i) laurea in scienze della formazione primaria, con indirizzo scuola dell'infanzia, vecchio ordinamento;
j) laurea di durata triennale, laurea del vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale,nell'ambito delle discipline di scienze dell'educazione e della formazione o titoli equipollenti.

Art. 5 (*Personale ausiliario)*

Nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 22, comma 3, della legge, il personale ausiliario garantisce il mantenimento di condizioni igienico-ambientali adeguate al servizio, segnalando al coordinatore pedagogico eventuali disfunzioni.
Il personale ausiliario collabora con gli educatori anche in occasione di iniziative complementari e sussidiarie rispetto alle attività educative.
Non compete al personale ausiliario l'igiene e il cambio dei bambini e delle bambine.

CAPO II NIDO

Art. 6 (*Sezioni*)

Il nido è suddiviso in base all'età dei bambini e delle bambine nelle seguenti sezioni:
a) piccoli o lattanti da tre mesi a dodici mesi;
b) medi o semidivezzi da tredici mesi a ventiquattro mesi;
c) grandi o divezzi da venticinque mesi a trentasei mesi.

Art. 7 (*Anno educativo*)

Per anno educativo si intende il periodo intercorrente tra il 1^ settembre ed il 31 luglio di ogni anno.

Art. 8 (*Assistenza sanitaria preventiva*)

Ogni nido nomina un medico pediatra di riferimento per svolgere le funzioni di assistenza sanitaria preventiva, a chiamata o programmata.
La frequenza degli accessi del pediatra al nido non può essere inferiore ad una prestazione almese.
Il pediatra coadiuva il personale educativo nella individuazione precoce dei disturbi e dellepatologie nei bambini e nelle bambine.
Per i nidi a titolarità pubblica e per i posti in convenzione, il pediatra è individuato sulla basedi accordi con la azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente.

Art. 9 (*Ricettività*)

Possono accedere al nido i bambini e le bambine che hanno compiuto tre mesi e che entro il 31 dicembre dell'anno educativo in cui si effettua l'iscrizione non hanno compiuto i tre anni di età, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, della legge per i bambini e le bambine con bisogni educativi speciali.

Qualora siano stati iscritti un numero di bambini e bambine superiori alla ricettività della struttura ai sensi dell'articolo 32, comma 4, della legge, la frequenza in ogni momento della giornata non può comunque essere superiore alla ricettività autorizzata.

Art. 10 (*Spazi interni*)

Gli spazi interni sono concepiti nel rispetto del regolamento edilizio e delle relative norme igienico-sanitarie
Lo spazio per le attività ordinarie e libere costituisce il fulcro funzionale del nido e deve mantenere uno stretto rapporto con spazi di altra natura, come lo spazio per il riposo, la sala igienica, i servizi igienici, l'atrio e lo spazio esterno. Lo spazio deve essere concepito come insieme organico di ambiti, in cui sia possibile svolgere attività di natura differente, come le attività a tavolino per piccoli e grandi gruppi, la lettura e le attività libere. Gli arredi sono funzionali all'organizzazione dello spazio, con l'ausilio di pareti basse e una possibileinterpretazione della pavimentazione, con colori e materiali differenti.
Lo spazio per il riposo deve essere previsto come autonomo, con accesso diretto dallo spazioper le attività e con comunicazione visiva garantita tramite finestra a vetro fisso, con vetro- camera per un buon isolamento acustico, per permettere agli educatori una continua verifica delle condizioni dei piccoli che riposano. Gli infissi esterni devono essere oscurabili. Si può prevedere una soluzione d'uso flessibile, che ne consenta un uso alternativo, come angolo calmo o come teatrino.
Lo spazio per l'igiene, il cambio e la cura, detto anche sala igienica, si colloca in contiguità con lo spazio per le attività ed i servizi igienici, con accesso diretto ed un buon grado di comunicazione visiva, tramite finestre a vetro non apribili, e deve comprendere un angolo riparato e funzionale alla movimentazione dei bambini e delle bambine da parte del personale educativo. Gli arredi minimi previsti sono un fasciatoio a norma ed un lavandino a canale perlavare i bambini e le bambine in posizione adiacente ed alla stessa quota del fasciatoio.
I servizi igienici si differenziano rispetto alla fascia di età a cui vengono dedicati.

Art. 11 (*Spazi esterni*)

L'area esterna del servizio educativo ad uso esclusivo dei bambini e delle bambine costituisce un prolungamento dello spazio interno per le attività, è recintata ed organizzata ed attrezzata come ambiente educativo al fine di consentire l'esplorazione libera ed il gioco strutturato in relazione alle esigenze delle diverse età.
Lo spazio attrezzato all'aperto deve collocarsi in contiguità con lo spazio interno e, laddove ilpiano di calpestio dell'area esterna non sia alla stessa quota del piano interno, devono essere realizzate rampe di raccordo dei piani con la minore pendenza possibile al fine di agevolare la deambulazione dei bambini e delle bambine.

Le aree destinate a parcheggi ed alla viabilità carrabile e tutti gli spazi esterni pertinenti alla struttura non di uso dei bambini e delle bambine sono protetti per garantire la sicurezza degli stessi.

Art. 12 (*Spazi di servizio*)

Gli spazi di servizio al funzionamento del nido si articolano in:

a) atrio;
b) segreteria;
c) spazio infermeria/visite pediatriche;
d) bagni e spogliatoi per il personale;

e) cucina e dispensa;
f) locali tecnici e di servizio (ripostigli, magazzini ecc.).

L'atrio si struttura come spazio aperto in contiguità con l'ingresso e si configura come uno spazio flessibile, di accoglienza e di incontro con le famiglie, e può essere utilizzato anche come spazio collettivo per le eventuali iniziative organizzate in comune tra tutte le sezioni. Lo spazio può essere articolato facilmente tramite arredi e muretti bassi per separare eventualmente piccoli ambiti più riservati dove le famiglie possono disporre di una maggiore intimità.

Lo spazio per la segreteria è destinato allo svolgimento delle attività del coordinatore pedagogico e deve avere dimensioni minime conformi ai regolamenti edilizi comunali. Nelle strutture più piccole può essere utilizzato anche per le visite periodiche del pediatra o per l'eventuale isolamento temporaneo dei bambini e delle bambine con insorte malattie. La sua collocazione ottimale nella struttura è in diretta comunicazione con l'ingresso e l'atrio.

Lo spazio di infermeria/visite pediatriche, dotato di armadietto per il primo soccorso secondola normativa vigente, è utilizzato per le visite periodiche di controllo ai bambini e alle bambine, nonché come isolamento temporaneo in caso di malattie insorte in attesa dell'arrivodei genitori.

Gli spogliatoi per il personale devono essere articolati almeno in un locale, dotato di armadiettie possibilmente comunicante con i servizi igienici a loro dedicati.

La cucina deve avere un accesso riservato dall'esterno tramite una zona di disimpegno che impedisca l'attraversamento della cucina o del nido da parte dei non addetti. La sua collocazione è, di norma, in adiacenza agli spazi pranzo e, ove non possibile, perché su piano diverso, è necessaria l'installazione di un montacarichi di comunicazione o di un ascensore. In tale ultimo caso, deve essere garantito un percorso igienicamente sicuro dei cibi, che devono essere trasportati in carrelli dotati delle protezioni richieste dalla ASL. Il locale deve avere forma possibilmente regolare, in modo da favorire l'organizzazione funzionale delle varie zone secondo la corretta sequenzialità logica delle specifiche lavorazioni di preparazionee cottura degli alimenti. Il posizionamento delle apparecchiature deve garantire l'ispezionabilità, salvaguardando gli appositi spazi di movimento e sicurezza, evitando comunque di addossare le macchine di cottura ai muri perimetrali dei locali.

I locali destinati alla cucina ed alla dispensa, devono rispettare le normative in materia di igiene e sicurezza sulla preparazione degli alimenti.

Art. 13 (*Nido aziendale*)

I servizi educativi nei luoghi di lavoro o anche nidi aziendali, pubblici e privati, seguono tuttele regole autorizzative e di accreditamento dei nidi.

Possono accedere al nido aziendale i figli dei lavoratori e delle lavoratrici dell'azienda stessa,anche se provenienti da altri comuni. L'accesso al nido avviene nei limiti dei posti autorizzatie secondo le regole di accesso stabilite dall'azienda.

L'eventuale disponibilità residua di posti del nido aziendale è utilizzata secondo le regole stabilite dall'azienda, con priorità per l'accesso dei bambini e delle bambine residenti o domiciliati nel Comune di Labico.

CAPO III POLI PER L'INFANZIA

Art. 14 (*Caratteristiche*)

I poli per l'infanzia accolgono, in un unico plesso o in edifici aventi particelle catastali

contigue, almeno un servizio educativo per l'infanzia ed una scuola dell'infanzia.
I poli per l'infanzia sono caratterizzati da:

a) la condivisione di servizi generali (quali, ad esempio, la segreteria, l'ufficio del coordinatore pedagogico, l'aula insegnanti, la cucina/sporzionamento dei pasti), di spazi collettivi (quali ad esempio l'area esterna, il salone) e di risorse professionali (quali il personale amministrativo, il personale ausiliario, il personale di coordinamento);
b) l'integrazione dei percorsi secondo un progetto di continuità educativa zero sei anni.
La continuità educativa viene costruita e sostenuta nel tempo attraverso:
c) l'esplicitazione dei riferimenti ideali in un progetto educativo identitario comune;
d) l'attribuzione ad un'unica figura delle funzioni di coordinamento educativo-didattico zero sei anni;
e) la programmazione lungo l'anno educativo di alcuni collegi unitari con tutto il personale;
f) la progettazione e la realizzazione di occasioni formative interne rivolte a tutto il personale.

Il progetto educativo, in particolare, sviluppa l'integrazione delle attività rivolte alle diverse età accolte attraverso adeguate modalità di organizzazione degli spazi, dei gruppi dei bambinie delle bambine e dei turni del personale.

Art. 15 (*Formazione del personale*)

La formazione in servizio è uno degli obiettivi strategici del sistema di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni.
I soggetti gestori, nella programmazione e nella realizzazione della formazione obbligatoria annua, dedicano almeno il trenta per cento delle attività formative al sistema integrato di educazione tra gli educatori del servizio educativo per l'infanzia e gli insegnanti della scuoladell'infanzia.

Art. 16 (*Sostituzione temporanea del personale*)

Il personale educativo che abbia maturato almeno quaranta ore di formazione specifica sullacontinuità educativa per l'integrazione zero sei anni, può essere utilizzato, in caso di necessità, per le sostituzioni temporanee per massimo tre giorni presso l'altro servizio presente nello stesso polo.

Art. 17 (*Comunicazione visiva*)

Al fine di identificare in modo univoco la struttura e valorizzare il progetto educativo di continuità zero sei anni, il polo per l'infanzia deve essere identificato chiaramente con la denominazione "polo per l'infanzia" nei rapporti con le famiglie e con i referenti istituzionali.

CAPO IV EDUCAZIONE SPERIMENTALE ALL'APERTO

Art. 18 (*Descrizione del servizio*)

Con l'espressione "educazione all'aperto" si intende una vasta area di attività educative il cuicomune denominatore è la valorizzazione dell'ambiente esterno, nelle sue diverse configurazioni, come ambiente educativo tramite esperienze dirette che rispondono al bisognonaturale dell'infanzia di esplorazione e scoperta nonché tramite progetti di educazione e sostenibilità ambientale.
L'educazione sperimentale all'aperto non sostituisce il servizio educativo per l'infanzia o la scuola dell'infanzia ma li affianca integrandone il progetto educativo, sensibilizzando il bambino al rispetto dell'ambiente ed alla sua sostenibilità. La caratteristica principale

dell'educazione sperimentale all'aperto è la libertà esplorativa, osservativa e manipolativa con cui i bambini e le bambine possono relazionarsi all'ambiente naturale esterno attraverso esperienze concrete e dirette. L'educazione sperimentale all'aperto ha una finalità educativa e formativa tale da accrescere le capacità di socializzazione dei bambini e delle bambine in un contesto di rispetto reciproco e per l'ambente circostante.
L'educazione sperimentale all'aperto può prevedere:

a) l'allestimento di spazi educativi fissi presso strutture agricole, fattorie educative, agriturismi e simili, contigui, sicuri e circoscritti, utilizzabili in tutte le stagioni, tali da riprodurre ed offrire ai bambini e alle bambine le bellezze naturali e, insieme la possibilità di vivere esperienze con tempi distesi e quotidiani (quali cura dei fiori, orto, pulizia e giardinaggio, raccolta, osservazione della vita animale e vegetale spontanea);
b) la valorizzazione e la messa in sicurezza di percorsi, luoghi e strutture esterne in parchi, riserve naturali, aree verdi urbane, come sedi di possibili esplorazioni, giochi di gruppo, auto-orientamento (quali la "piccionaia", le "tane", il vecchio "forno a legna", l'antico "pozzo").

Il servizio è disponibile per un massimo di undici ore giornaliere per accogliere continuativamente i bambini e le bambine per un massimo di cinque ore.
Il servizio funziona per minimo dieci mesi con apertura minima settimanale di cinque giorni,e può prevedere l'apertura nei giorni prefestivi e festivi.
Il servizio può accogliere un massimo di sessanta bambini contemporaneamente.
Durante le ore di permanenza nel servizio di educazione sperimentale all'aperto, i bambini e le bambine sono seguiti, oltre che dal personale educativo del servizio dell'infanzia o della scuola dell'infanzia di provenienza, secondo il rapporto numerico previsto dalla relativa normativa, anche dagli educatori del servizio ospitante, che non possono essere in numero inferiore ad un rapporto di uno a quindici.
Il servizio sperimentale all'aperto garantisce, con la collaborazione delle famiglie, l'utilizzo da parte dei bambini e delle bambine di abbigliamento adeguato alle attività all'aria aperta (stivaletti, mantelline, cappellini impermeabili, etc.) tale da consentire l'accesso all'ambiente esterno in tutte le condizioni climatiche e stagionali (pioggia, fango, etc.).

Art. 19 (*Autorizzazione*)

I servizi di educazione sperimentale all'aperto sono soggetti a autorizzazione rilasciata dalcomune nel cui territorio è ubicato il servizio.
L'autorizzazione al funzionamento ha una durata massima di cinque anni.
Possono presentare domanda di autorizzazione:

a) servizi educativi per l'infanzia e scuole dell'infanzia che intendono ampliare l'offerta dei propri servizi avvalendosi dell'educazione sperimentale all'aperto;
b) altri enti che intendono organizzare e gestire servizi di educazione sperimentale all'aperto presso strutture terze (fattorie, agriturismi, parchi e riserve naturali, etc.) in collaborazione con servizi educativi per l'infanzia e scuole per l'infanzia.

La domanda di autorizzazione è presentata dal gestore o legale rappresentante e contiene:

c) generalità del gestore o del legale rappresentante in caso di ente;
d) denominazione e ragione sociale in caso di ente;
e) sede del servizio.

Alla domanda è allegata la seguente documentazione:

f) progetto educativo, con particolare riferimento alla strategia educativa basata sulla pedagogia attiva e sull'apprendimento esperienziale all'aperto;
g) generalità e curriculum vitae del coordinatore pedagogico;
h) relazione contente la descrizione dei requisiti organizzativi del servizio che si intende offrire con particolare riferimento agli spazi esterni e alle regole relative alla sicurezza, con specifica indicazione delle misure adottate per il superamento delle barriere

architettoniche derivanti dall'ambiente naturale.

i) nulla osta igienico sanitario della ASL territorialmente competente;
j) tabella dietetica approvata dai competenti uffici dell'ASL nel caso sia prevista la somministrazione di pasti e bevande. In tal caso, inoltre, è necessario allegare il piano di autocontrollo sull'igiene dei prodotti alimentari, redatto secondo le metodologie del sistema HACCP;
k) elenco degli accordi di collaborazione stipulati con i servizi educativi per l'infanzia e la scuola per l'infanzia;
l) dichiarazione sostitutiva in merito al possesso dei requisiti di cui ai commi 6 e 7.

Gli spazi interni del servizio devono avere una superficie minima di 5 mq a bambino; gli spaziesterni devono avere una superficie minima di 15 mq a bambino.

Al fine di tutelare i bambini e le bambine e la qualità del servizio educativo, il serviziosperimentale all'aperto deve possedere i seguenti requisiti:

m) rispetto delle normative vigenti in materia di edilizia, sicurezza, salubrità e igiene;
n) accessibilità degli spazi tale da garantire il superamento di ogni eventuale barriera architettonica, tenendo conto anche dei fattori sensoriali e cognitivi;
o) assicurazione per il personale e per l'utenza.

CAPO V SPAZIO GIOCO

Art. 20 (*Funzionamento*)

Lo spazio gioco garantisce un orario di funzionamento quotidiano compreso tra un minimo dicinque e un massimo di undici ore. Nel caso di funzionamento per un numero di ore superiore al minimo, il servizio deve essere articolato in due distinte fasi di accoglienza, antimeridiana e pomeridiana, e deve prevedere obbligatoriamente un'interruzione di almeno trenta minuti tra le due fasi.

Nel caso di articolazione in due fasi, ciascun bambino o bambina può frequentare quotidianamente il servizio per una sola delle due fasi.

Lo spazio gioco non prevede il servizio mensa. Può prevedere il consumo di merende con prodotti confezionati forniti dalle famiglie e non autoprodotti o acquistati dal gestore e conservati secondo le normative vigenti.

Il personale deve essere formato e abilitato allo sporzionamento, ai sensi della normativa vigente in materia.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge, gli spazi gioco rispettano i requisiti previsti per i nidi dalla legge e dal presente regolamento.

CAPO VI AUTORIZZAZIONI

Art. 21 (*Disposizioni generali*)

La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al Comune di Labico corredata di tutta la documentazione meglio descritta al successivo art. 22.

Il Comune di Labico, entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, inserirà sul portale regionale dedicato i dati relativi al servizio educativo autorizzato ed il relativo atto di autorizzazione alfunzionamento.

Il gestore del servizio espone nella bacheca dei locali del servizio l'autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Comune.

Ogni autorizzazione al funzionamento è relativa ad un singolo servizio educativo. È possibile autorizzare più servizi educativi nella stessa struttura a condizione che sia garantita l'autonomia funzionale di ciascun servizio.

Art. 22 (*Domanda di autorizzazione*)

La domanda di autorizzazione è presentata al Comune di Labico dal gestore o dal suo legale rappresentante e deve contenere:
generalità del gestore o legale rappresentante;
denominazione e ragione sociale del gestore persona giuridica;
generalità del titolare del servizio, se diverso dal gestore;
esatta tipologia del servizio educativo per il quale è richiesta autorizzazione;
sede del servizio educativo.
Alla domanda è allegata la seguente documentazione:
fotocopia del documento di identità in corso di validità del gestore o legale rappresentante;
copia dell'atto costitutivo e dell'eventuale statuto in caso di gestore persona giuridica;
dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), firmata dal gestore o dal legale rappresentante della persona giuridica, attestante, in particolare:

1) il contratto di gestione del servizio e la relativa durata in caso di non coincidenzatra il titolare e il gestore;
2) il titolo di disponibilità dell'immobile sede del servizio educativo con indicazionespecifica della durata;
3) la ricettività massima determinata secondo i parametri indicati agli articoli 32 e 33della legge;
4) l'età minima e massima dei bambini ammessi;
5) l'indicazione dei mezzi finanziari, patrimoniali e strumentali a disposizione;
6) l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro di settore, compreso il rispetto degli inquadramenti professionali e l'attuazione delle norme per la sicurezza sul lavoro;
7) la rispondenza degli spazi e degli arredi agli standard strutturali previsti dalla leggee dalla relativa normativa di attuazione;

progetto educativo, descrittivo delle modalità organizzative del servizio nonché delle linee pedagogiche cui lo stesso si ispira;
menù e tabelle dietetiche approvate dalla ASL competente;
carta dei servizi;
documento di valutazione dei rischi;
copia della polizza assicurativa del personale, dell'utenza e verso terzi, contro il rischiodi infortunio, invalidità temporanea o permanente e decesso;
dichiarazione sostitutiva del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;
dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia, in caso di servizio ad offerta pubblica;
dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), firmata dal gestore o dalsuo legale rappresentante, attestante:

1) il permesso di costruire nel caso di nuova costruzione o della S.C.I.A. nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente;
2) il certificato di agibilità;
3) la destinazione di uso;
4) la dichiarazione di conformità degli impianti;
5) la S.C.I.A. per l'attivazione all'esercizio della cucina, se prevista per il servizio educativo;
6) la S.C.I.A. relativa alla prevenzione incendi se prevista per il servizio educativo;

nulla osta igienico-sanitario rilasciato dalla ASL territorialmente competente.
Alla domanda sono altresì allegati i seguenti elaborati progettuali redatti, timbrati e sottoscrittiin originale da un professionista abilitato:
inquadramento territoriale ed urbanistico;
planimetria generale, in scala 1:200 o 1:500, dell'edificio in cui è inserito il servizio

educativo e della relativa area esterna e dell'area a verde di pertinenza esclusiva;
piante, prospetti e sezioni significative dei locali dove avviare il servizio educativo, inscala 1:100 (ante operam e post operam), con l'indicazione per ciascun ambiente dellequote, delle altezze nette, della destinazione d'uso, della superficie utile e delle superfici aeroilluminanti;
planimetria degli spazi interni ed esterni con individuazione e differenziazione, mediante campitura colorata, degli spazi secondo i parametri indicati dagli articoli 33e 34 della Legge. In tale elaborato deve essere presente una tabella riepilogativa con iltotale delle superfici al fine della determinazione e verifica della ricettività massima;
planimetria quotata con la disposizione e l'ingombro degli arredi;
relazione, corredata da schede tecniche o altra idonea documentazione, che attesti la conformità degli arredi alla normativa vigente in materia di sicurezza con particolare riferimento ai bambini;
relazione tecnica sul rispetto della normativa vigente sul superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.
La domanda di autorizzazione per i servizi sperimentali all'aperto è disciplinata dall'articolo19 del presente regolamento.
I regolamenti comunali possono prevedere documentazione integrativa specifica per le varietipologie di servizio educativo.
Il Comune, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione, verificata la sussistenza di tutti i requisiti richiesti nonché la rispondenza dei locali e delle attrezzature alle norme tecniche previste dalla legge e dal presente regolamento, rilascia l'autorizzazione dando atto:
della regolarità della domanda presentata;
della tipologia di servizio educativo autorizzato;
dell'idoneità dei locali, sia in relazione alla loro ubicazione, che alle necessarie condizioni di sicurezza, igiene e funzionalità degli stessi, nonché dei relativi impiantie servizi;
del gestore del servizio e del legale rappresentante;
del titolare del servizio e del legale rappresentante, se diverso;
del titolo di disponibilità dell'immobile sede del servizio;
della ricettività massima della struttura espressa in numero posti;
dell'attestazione di deposito della S.C.I.A. prevenzione incendi ove prevista;
del certificato di agibilità e destinazione d'uso dell'immobile;
della scadenza dell'autorizzazione al funzionamento.
Nel caso di affidamento del servizio educativo da parte dei comuni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge, la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione viene effettuata nell'ambito della relativa procedura di evidenza pubblica.L'affidamento del servizio educativo costituisce titolo autorizzativo.

Art. 23 (*Durata dell'autorizzazione e rinnovo*)

La durata dell'autorizzazione al funzionamento non può essere superiore alla durata del titolo di disponibilità dell'immobile sede del servizio educativo.
In caso di servizio educativo gestito da soggetto diverso dal titolare la durata dell'autorizzazione non può essere superiore alla durata del contratto di gestione del servizio.
La richiesta di rinnovo dell'autorizzazione è presentata dal gestore al comune entro i novantagiorni precedenti la scadenza dell'autorizzazione stessa.
Il rinnovo dell'autorizzazione può essere rilasciato solo nel caso in cui non vi siano modifiche sostanziali e la scadenza sia legata esclusivamente alla disponibilità dell'immobile.

Art. 24 (*Autorizzazione temporanea*)

Ove il gestore del servizio educativo abbia necessità di trasferire temporaneamente il servizio presso altra struttura, presenta domanda di autorizzazione temporanea al comune.
L'autorizzazione temporanea al funzionamento può essere richiesta per un massimo di dodicimesi e solo per i seguenti comprovati motivi:
ristrutturazione edilizia;
adeguamento degli impianti a sopravvenute normative;
situazioni di pericolo e incolumità dei bambini.
L' autorizzazione temporanea al funzionamento è rilasciata dal comune previa verifica dellaconformità della struttura ai requisiti di funzionamento del servizio.

Art. 25 (*Disposizioni transitorie*)

In caso di modifiche sostanziali delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della normativa previgente, fatta eccezione per la variazione del numero dei posti autorizzati, la autorizzazione di cui all'articolo 56, comma 1, della legge decade e deve essere presentata domanda per il rilascio di una nuova autorizzazione.

CAPO VII VIGILANZA E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 (Vigilanza)

Il Comune svolgerà la funzione di vigilanza sui servizi educativi al fine di verificare la permanenza dei requisiti strutturali, organizzativi e gestionali stabiliti dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 27 (Entrata in vigore)

Il presente regolamento diverrà esecutivo trascorsi 15 (quindici) giorni consecutivi, dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale.